

Qualunque medico, di fronte al solo sospetto di malattia professionale, ha determinati obblighi:

1) DENUNCIA/SEGNALAZIONE di malattia professionale

Finalità: epidemiologico-preventive.

Norme di riferimento: l'obbligo della denuncia è previsto dall'art. 139 del DPR 1124/1965, così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000.

Quando va fatta: l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/1965 e s.m.i., è approvato con apposito D.M., ed è periodicamente aggiornato sulla base delle indicazioni della Commissione scientifica appositamente istituita dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000. L'ultimo aggiornamento dell'elenco è stato approvato con D.M. 10.06.2014 e si articola in tre liste:

- lista I malattie "la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità"
- lista II malattie "la cui origine lavorativa è di limitata probabilità"
- lista III malattie "la cui origine lavorativa è possibile".

Il medico è obbligato ad effettuare la denuncia/segnalazione anche senza il consenso dell'assistito e anche se il soggetto non è assicurato INAIL.

Quali informazioni deve contenere:

- dati identificativi del medico dichiarante
- dati anagrafici completi del lavoratore
- informazioni relative al lavoro attuale
- dati identificativi del Datore di lavoro attuale
- informazioni sulla malattia, riportando anche il codice identificativo della malattia correlata all'agente causale, e sull'attività lavorativa ad essa correlabile
- data di diagnosi
- lavorazioni, fattori di rischio che avrebbero causato la malattia
- disturbi accusati dal lavoratore

- esame clinico
- esami e accertamenti (in copia ove possibile)
- luogo, data e firma del medico.

(Vedasi modulistica nella Documentazione Informativa).

Destinatari: deve essere inviata allo SPReSAL della ASL e alla DTL territorialmente competenti. La trasmissione all'INAIL è assolta con la trasmissione della certificazione di cui al punto 2), ai sensi dell'art. 21, c. 3, D.Lgs. 151/2015.

L'omissione della denuncia/segnalazione di malattia professionale da parte del medico prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda da € 258,00 a € 1.032,00 (art. 139 DPR 1124/1965, c. 3, e s.m.i.); per il medico competente la sanzione prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00 (art. 139 DPR 1124/1965 c. 4 e s.m.i.).

2) CERTIFICAZIONE di malattia professionale

Finalità: assicurativo-previdenziali. E' l'atto necessario che consente all'INAIL di avviare l'istruttoria per l'eventuale riconoscimento della natura professionale della malattia e, in caso positivo, l'erogazione delle prestazioni.

Norme di riferimento: artt. 53 - 251 DPR 1124/1965 e s.m.i.

Quando va fatta: quando un medico rileva una malattia per la quale sospetta un'origine professionale è obbligato a rilasciare il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'INAIL.

Quali informazioni deve contenere: l'articolo 53 del DPR 1124/65 indica le informazioni che devono essere contenute nel certificato medico:

- domicilio del lavoratore tecnopatico
- luogo dove si trova eventualmente ricoverato
- relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dal lavoratore tecnopatico stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

(Vedasi manuale reperibile all'indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_220636.pdf?datapubblicazione=2016-02-16§ion=atti-e-documenti).

I medici certificatori hanno l'obbligo di "fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie".

Destinatari: il DPR 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 151/2015 ("jobs act"), prevede il rilascio del certificato e la sua trasmissione direttamente da parte del medico, all'INAIL, esclusivamente attraverso la modalità [telematica](#) contestualmente alla sua compilazione, a partire dal 22/03/2016.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da € 258,00 a € 1.549,00.

3) REFERTO di malattia professionale

Finalità: riferire all'Autorità Giudiziaria in merito a una malattia professionale su cui indagare per ricercare eventuali soggetti penalmente responsabili.

Norme di riferimento: art. 365 c.p., art. 334 c.p.p., artt. 589 - 590 - 583 c.p.

Quando va fatto: l'articolo 365 del c.p. stabilisce l'obbligo di referto nei casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Nel caso di malattia professionale si rientra nell'ambito delle situazioni perseguibili d'ufficio qualora essa abbia causato la morte (art. 589 c.p.) o abbia le caratteristiche della lesione personale grave o gravissima (art. 590 c.p.), così come definite dall'art. 583 del c.p.

Quali informazioni deve contenere: l'art. 334 c.p.p. indica le informazioni che devono essere contenute nel referto:

- soggetto a cui è stata prestata assistenza
- luogo dove si trova l'assistito
- quanto altro valga ad identificarlo
- luogo, tempo e circostanze in cui si è prestato assistenza
- notizie utili a stabilire le circostanze del fatto
- mezzi con cui il fatto è stato commesso
- diagnosi e prognosi.

(Vedasi modulistica nella Documentazione Informativa).


Destinatari: il referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se vi è pericolo nel ritardo, al PM presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, ovvero a qualsiasi U.P.G. del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero, in loro mancanza, all'U.P.G. più vicino, come stabilito dall'art. 334 c.p.p. L'omissione è punita con l'ammenda fino a € 516,00.

4) ALTRE COMUNICAZIONI IN CAPO AI MEDICI CERTIFICATORI

- **DENUNCIA** ex art. 92, c. 2, D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per malattie professionali da esposizione a radiazioni ionizzanti da inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Servizio PreSAL competenti per territorio (l'omessa notifica prevede l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda da € 258,00 a € 1.549,00, ai sensi dell'art. 139, c. 4, lett. b, dello stesso D.Lgs.).
- **DENUNCIA** ex art. 92, c. 3, D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti, da inviare all'INAIL Settore Ricerca (l'omissione è sanzionata con l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda da € 258,00 a € 1.549,00, ai sensi dell'art. 139, c. 4, lett. b, dello stesso D.Lgs.).
- **SEGNALAZIONE** ex art. 244, c. 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per neoplasie ritenute attribuibili a esposizione a cancerogeni professionali, da inviare all'INAIL Settore Ricerca tramite il COR Sardegna. (Vedasi modulistica nella Documentazione Informativa).
- **TRASMISSIONE** documentazione clinica ex art. 281 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per casi di malattie o di decesso dovuti a esposizione lavorativa ad agenti biologici, all'INAIL Settore Ricerca (in attesa di emanazione del previsto Decreto attuativo).

E' implicito, per le comunicazioni di cui al punto 4), rispettare gli obblighi di cui ai punti 1), 2), 3).

La Documentazione Informativa e i relativi moduli sono scaricabili dal sito tematico SardegnaSalute del sito istituzionale della Regione, dai siti web delle ASL e dei 4 Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.



SPreSAL ASL Sardegna



Federazione Regionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sardegna

Malattie Professionali o di sospetta origine professionale

Obblighi certificativi dei medici

Breviario

A cura del Gruppo di Lavoro sulla prevenzione delle malattie professionali

Dott.ssa Angius M. - SPreSAL ASL n.1 di Sassari

Dott.ssa Corrias G. A. - SPreSAL ASL n.2 di Olbia

Dott.ssa Pintore R. - SPreSAL ASL n.3 di Nuoro

Dott. Nieddu V. - SPreSAL ASL n.4 di Lanusei

Dott. Melis M. - SPreSAL ASL n.5 di Oristano

Dott.ssa Deplano L. - SPreSAL ASL n.6 di Sanluri

Dott. Biggio A. - SPreSAL ASL n.7 di Carbonia

Dott. Pergola M. - SPreSAL ASL n.8 di Cagliari

Dott. Denti S. - INAIL Direzione Regionale Sardegna

Dott. Arru A. - Federazione Regionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sardegna

Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018
Programma P-7.2 Prevenzione malattie professionali
Attuazione Attività P-7.2.2.5